

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO  
INFORMATICO

ARTICOLO 1

Dal 1° Gennaio 2011 è in funzione l'Albo Pretorio Informativo, che consiste in un'apposita sezione sul sito istituzionale di questo Comune dedicata alla pubblicazione legale di atti.

In ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza, di cui alla Legge 241/1990 ed in specifica attuazione dell'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione di quegli atti per i quali la legge o disposizioni di regolamento prevedano l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, dovrà avvenire (e l'obbligo di pubblicazione si intenderà assolto) solo tramite sito informatico istituzionale.

ARTICOLO 2

L'Albo Pretorio Informativo è collocato nella prima pagina di apertura (HOMEPAGE) sul sito informatico [www.comunedicastagnaro.it](http://www.comunedicastagnaro.it)

ARTICOLO 3

Tutti i documenti per i quali sussiste obbligo legale di pubblicazione, conseguono pubblicità solo attraverso la loro pubblicazione nell'apposito spazio sul sito. Il documento cartaceo rimane presso l'ufficio competente come originale mentre cambia la modalità di diffusione legale.

Gli atti interessati dalle nuove modalità di pubblicità sull'albo pretorio informatico sono:

- DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
- DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE
- AVVISI ASTE PUBBLICHE
- BANDI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE
- STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI
- PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
- BANDI DI CONCORSO E BANDI PUBBLICI IN GENERALE
- VARIANTI AL PIANO REGOLATORE
- PERMESSI DI COSTRUIRE
- ELENCO ABUSI EDILIZI - ORDINANZE
- ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI - ORDINANZE DI NECESSITA'
- DECRETI
- LIQUIDAZIONI

- DETERMINAZIONI

ARTICOLO 4

*La competenza per la pubblicazione degli atti sul sito informatico è assegnata, per quanto riguarda le deliberazioni, all'addetta alla Segreteria Comunale, per le pubblicazioni di matrimonio e per tutti gli altri atti al Messo Notificatore. Per questi ultimi, in particolare gli atti dovranno essere trasmessi dagli uffici competenti per l'emissione all'Ufficio Notifiche in file formato "pdf", via e-mail o attraverso la rete comunale.*

*Con l'avvio della digitalizzazione la pubblicazione delle determine avverrà direttamente con l'apposizione del visto da parte del Responsabile del servizio.*

ARTICOLO 5

Gli atti vanno posti all'ALBO PRETORIO virtuale senza modifiche alla disciplina giuridica in tema di tempi di pubblicazione; ad esempio, le deliberazioni dovranno rimanere all'Albo per almeno 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali diverranno esecutive e alla scadenza potranno essere rimosse.

La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione.

Durante il periodo di pubblicazione è vietato modificare e/o sostituire informalmente il contenuto dei documenti pubblicati. Le eventuali modifiche o sostituzioni devono risultare sull'atto modificato o sostituito a cui viene assegnato un nuovo numero.

L'Albo pretorio informatico deve essere accessibile per tutto l'anno senza interruzioni, salvo casi di forza maggiore o problemi di manutenzione di apparecchiature o programmi informatici. In questi ultimi casi, la durata della pubblicazione verrà prolungata per il tempo corrispondente alla sospensione o interruzione. Nel computo dei giorni di pubblicazione sarà considerato come trascorso un giorno solo nel caso in cui sia stato pubblicato l'atto per almeno dodici ore.

ARTICOLO 6

L'avvenuta pubblicazione deve essere attestata con apposita "relata" di pubblicazione mediante l'apposizione sull'atto originale o su una copia di un'annotazione recante il periodo di avvenuta pubblicazione, con le date di affissione e defissione, la data, il nome, il cognome e la sottoscrizione del titolare della funzione.

Per gli atti ricevuti su supporto informatico o con modalità informatiche, la suddetta relata potrà essere effettuata anche con modalità informatiche.

#### ARTICOLO 7

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 3 del 19.01.2011;

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.